

C&P Account Management

<u>Via Sabotino 46 - 00195 Roma (Rm) - Tel. 06/97274634 Fax: 06/97274651</u>

Via Orazio Coccanari, 45/47 - 00011 Tivoli (Rm) - Tel. 0774/533997- 0774/552218 Fax: 0774/509476

<u>Via Consalvo da Cordova,15 - 76121 Barletta (Bt) - Tel. 0883/825314 Fax: 0883/825310</u>

<u>E-mail: segreteria.roma@cpaccountmanagement.it</u> <u>E-mail: segreteria.tivoli@cpaccountmanagement.it</u>

E-mail: segreteria.barletta@cpaccountmanagement.it

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Accertamento ridotto: necessari pagamento tracciato ed e-fattura (o documento commerciale)

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, con risposta a interpello 331/2021, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito: i) alle condizioni per fruire del beneficio di cui all'art. 3 del DLgs. 127/2015, ossia la riduzione di 2 anni dei termini di decadenza dell'accertamento ai fini dell'IVA e delle imposte sui redditi; ii) al termine di emissione della fattura nelle operazioni al dettaglio. In primo luogo, è stato chiarito che il beneficio della riduzione di due anni dei termini per l'accertamento dell'IVA e delle imposte sui redditi (d'impresa o di lavoro autonomo) previsto dall'art. 3 del DLgs. 127/2015 si applica ai soggetti passivi che, oltre a garantire la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati di ammontare superiore a 500,00 euro, documentano le operazioni mediante fattura elettronica via SdI e/o mediante memorizzazione e invio dei corrispettivi, fermi restando gli ulteriori requisiti disposti dagli artt. 3 e 4 del DM 4.8.2016. Sono perciò esclusi dall'agevolazione i soggetti che, essendo esonerati dalle suddette forme di certificazione, non vi ricorrono volontariamente. L'impresa che fornisce ai propri dipendenti servizi di mensa aziendale trattenendo il corrispettivo in busta paga può fruire della riduzione dei termini a condizione che, in presenza degli altri requisiti: i) esegua il pagamento della retribuzione al dipendente e la corrispondente decurtazione con i mezzi tracciabili individuati dal legislatore (es. bonifico bancario); ii) pur essendo esonerata dalla certificazione, documenti i servizi di mensa mediante documento commerciale o fattura elettronica, "immediata" o differita. In particolare, ai sensi dell'art. 2 co. 5 del DLgs. 127/2015, come modificato dalla L. 178/2020, la fattura "immediata", ove non anticipata, dovrà essere emessa e consegnata non oltre il momento di ultimazione dell'operazione.

Premessa

Con risposta a interpello 331/2021, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito:

- → alle condizioni per fruire del beneficio di cui all'art. 3 del DLgs. 127/2015, ossia la **riduzione di 2** anni dei termini di **decadenza dell'accertamento ai fini dell'IVA e delle imposte sui redditi**:
- → al **termine di emissione della fattura** nelle operazioni al dettaglio.

Quadro normativo

L'art. 3 del DLgs. 127/2015 prevede che possano beneficiare della riduzione di 2 anni dei termini di accertamento ex art. 57 co. 1 del DPR 633/72 e art. 43 co. 1 del DPR 600/73 i soggetti passivi di cui all'art. 1 del medesimo decreto che garantiscano la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati per operazioni di ammontare superiore a 500,00 euro.

Condizioni per la riduzione dei termini di accertamento

L'Agenzia chiarisce che l'agevolazione in parola si applica **ai soggetti passivi che,** oltre a garantire la tracciabilità degli incassi e dei pagamenti, **documentano le operazioni mediante fattura elettronica** via SdI e/o mediante memorizzazione **e invio telematico dei corrispettivi**, fermi restando gli ulteriori requisiti previsti dal DM 4.8.2016.

Osserva

Restano esclusi dal beneficio, perciò, i soggetti che non documentano le operazioni con le modalità indicate, compresi coloro che, essendo esonerati dalle suddette forme di certificazione, non vi ricorrono volontariamente (ad esempio, i soggetti in regime forfetario, esonerati dalla fatturazione elettronica, dovrebbero emettere e-fattura su base volontaria per fruire della riduzione dei termini di accertamento).

Mezzi di pagamento tracciabili

Il caso oggetto dell'interpello riguarda una **società che fornisce ai propri dipendenti servizi di mensa aziendale,** trattenendo un importo forfetario a titolo di corrispettivo in busta paga.

Osserva

Tale modalità di addebito, consente di rispettare il **requisito della tracciabilità se il pagamento della retribuzione al dipendente** (e la corrispondente decurtazione) avvengono **con uno dei mezzi individuati dal DM 4.8.2016** (es. bonifico bancario).

Documentazione delle operazioni al dettaglio

Sempre con riguardo al caso specifico, l'Agenzia chiarisce che **la società che fornisce servizi di mensa ai dipendenti,** per fruire della riduzione dei termini di accertamento, **deve certificare le operazioni mediante documento commerciale** o, in alternativa, mediante **fattura immediata o differita,** nonostante i servizi di mensa siano esonerati dagli obblighi documentali ex art. 2 lett. i) del DPR 696/96.

Osserva

Ad esempio, la società potrebbe emettere una fattura anticipata, riepilogativa per i pasti che verranno forniti nel successivo trimestre, anche se addebitati mensilmente, oppure una fattura differita "trimestrale", entro il giorno 15 del mese successivo all'addebito trimestrale, purché all'atto della fornitura di ciascun pasto emetta un documento commerciale.

Non è consentita, invece, l'emissione di una fattura "immediata" **entro 12 giorni dall'addebito in busta paga.**

Termine di emissione della fattura "immediata"

L'Agenzia fornisce una nuova lettura dei chiarimenti resi con circ. 3/E/2020.

Osserva

Sebbene in tale occasione sia stato chiarito che **per le operazioni al dettaglio l'esercente non è tenuto a rilasciare il documento commerciale** qualora emetta fattura "immediata" **entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione ai fini IVA**, occorre ora tenere conto del nuovo art. 2 co. 5 del DLgs. 127/2015, il quale dispone che, su richiesta del cliente, <u>la fattura è consegnata a quest'ultimo non oltre l'ultimazione dell'operazione.</u>

Tale riferimento, precisa l'Agenzia, andrebbe ora inteso nel senso che l<u>a fattura "immediata" deve</u> essere emessa e consegnata entro e non oltre l'ultimazione del servizio.

Osserva

Nel caso specifico, dunque, la società non può emettere fattura entro 12 giorni dall'addebito mensile del corrispettivo, essendo necessario, che la fattura "immediata" accompagni la fruizione del pasto.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti
4 C&P ACCOUNT MANAGEMENT — STUDIO ASSOCIATO COMMERCIALE TRIBUTARIO Via Sabotino 46 - 00195 Roma (Rm) - Tel. 06/97274634 Fax: 06/97274651 Via Orazio Coccanari, 45/47 - 00011 Tivoli (Rm) - Tel. 0774/533997 - 0774/552218 Fax: 0774/509476 Via Consalvo da Cordova, 15 - 76121 Barletta (Bt) - Tel. 0883/825314 Fax: 0883/825310 E-mail: segreteria.roma@cpaccountmanagement.it E-mail:segreteria.tivoli@cpaccountmanagement.it E-mail:segreteria.barletta@cpaccountmanagement